

Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni - Rosignano Monferrato (Alessandria)
Statuto Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni.

Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni
Unione di Comuni costituita da
Rosignano Monferrato – San Giorgio Monferrato – Cella Monte

STATUTO

Approvato con le seguenti deliberazioni:

n. 6 in data 01.02.2013 del Consiglio Comunale di Rosignano Monferrato

n. 6 in data 30.01.2013 del Consiglio Comunale di San Giorgio Monferrato

n. 2 in data 29.01.2013 Consiglio Comunale di Cella Monte

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art. 4 - Rapporti di collaborazione

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Modalità di attribuzione ed esercizio delle funzioni e servizi all'Unione

Art. 7 - Durata e scioglimento

Art. 8 - Adesione

Art. 9 - Recesso

TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE

Capo I - ORGANI

Art. 10 - Organi

Art. 11 - Status degli amministratori dell'Unione

Capo II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 12 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Competenze del Consiglio

Art. 15 - Adunanze e organizzazione del Consiglio

Art. 16 - Costituzione dei Gruppi Consiliari

Art. 17 - Commissioni Consiliari Permanenti

Capo III - IL PRESIDENTE

Art. 18 - Elezione, cessazione

Art. 19 - Competenza

Capo IV – LA GIUNTA

Art. 20 - Composizione, nomina e cessazione

Art. 21 - Funzionamento della Giunta

Art. 22 - Competenza

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 23 - Principi generali di organizzazione
- Art. 24 - Personale e organizzazione amministrativa
- Art. 25 - Il Segretario
- Art. 26 - Responsabili di servizio
- Art. 27 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
- Art. 28 - Gli atti monocratici

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA DEI CONTROLLI

CAPO I - FINANZE E CONTABILITA'

- Art. 29- Risorse finanziarie
- Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 31 - Rendiconto
- Art. 32 - Ordinamento Finanziario e Contabile

CAPO II - I CONTROLLI

- Art. 33 - Principi generali del controllo interno
- Art. 34 - Organo di revisione dei conti

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 35 - Statuto
- Art. 36 - Regolamenti

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE – ACCESSO - TRASPARENZA

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

- Art. 37 - Associazionismo e partecipazione
- Art. 38 - Istanze e petizioni

CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 39 - Principi generali
- Art. 40 - Accordi di programma

CAPO III - ACCESSO E TRASPARENZA

- Art. 41 - Principi della partecipazione e accesso
- Art. 42 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 43 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione

1. I Comuni di ROSIGNANO MONFERRATO, SAN GIORGIO MONFERRATO e CELLA MONTE costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", un'unione di Comuni denominata "UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'Unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione ha sede presso il Comune di Rosignano Monferrato, in Via Roma, n.19.
4. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
7. Con deliberazione del Consiglio, l'Unione può dotarsi di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e ne promuove lo sviluppo.
2. L'Unione è costituita al fine di svolgere una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti e di promuovere l'integrazione della loro azione amministrativa, in una prospettiva di maggiore efficienza, semplificazione ed economicità prodotta dalle sinergie sviluppate tra tutti gli Enti partecipanti.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento e ampliamento dei servizi offerti nonché al potenziamento della loro fruibilità e accessibilità, ferme restando le peculiarità e singolarità di ogni Comune.
2. I rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.
3. L'Unione organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; interviene nello svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite al fine di garantire maggiore incisività, rispetto ai singoli Comuni che la costituiscono, nei rapporti e nelle relazioni con altri Enti amministrativi e Istituzioni di carattere sovra comunale, nonché in tutti i casi in cui, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni, sia necessario instaurare rapporti con soggetti e operatori privati.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai

metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e sussidiarietà, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 5 – Funzioni

1. L'Unione può esercitare, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.

2. In merito si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella legge 07.08.2012, n. 135 e dagli artt. 3 e 4 della L.R. 28.09.2012, n. 11

3. L'elenco delle prime funzioni trasferite all'Unione dal 01.01.2013 è approvato con apposita deliberazione di ciascun Consiglio Comunale.

4. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e/o servizi, oltre a quelli indicati al comma 1, previa deliberazione dei Consigli dei Comuni che effettuano il trasferimento e deliberazione di accettazione da parte del Consiglio dell'Unione. Il trasferimento è effettivo dall'esecutività della predetta deliberazione di accettazione.

Art. 6 – Modalità di attribuzione ed esercizio delle funzioni e servizi all'Unione

1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ogni funzione trasferita sono stabiliti con apposita delibera programmatica del Consiglio dell'Unione che prevede, da un lato, lo studio analitico di risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e dall'altro la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi.

3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai servizi trasferiti.

4. L'eventuale revoca all'Unione di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata dai Consigli Comunali, entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

5. L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di funzioni e servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

6. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi con procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
- mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

Art. 7 – Durata e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. L'Unione si scioglie quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e comunicato formalmente al Presidente dell'Unione entro 10 (dieci) giorni.

4. Il Consiglio dell'Unione e il Consiglio del Comune che non ha deliberato il recesso prendono atto delle suddette deliberazioni e lo scioglimento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal presente Statuto e di ciò prendono atto con deliberazione i singoli Consigli Comunali.

6. Dalla data dello scioglimento, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

7. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti mediante accordo fra gli enti interessati. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e di mobilità dei pubblici dipendenti. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano in questi casi a far parte della pianta organica di questi ultimi.

8. L'Unione è sciolta altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del D.lgs. 267/2000.

Art. 8 - Adesione

1. Possono aderire all'Unione, anche in tempi successivi, altri Comuni.

2. L'ammissione di nuovi aderenti in tempi successivi, avviene con le seguenti modalità:

- deliberazione di Consiglio del Comune contenente domanda di adesione all'Unione;
- parere favorevole della Giunta dell'Unione, che, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta, decide sull'ammissibilità della domanda, sulla conseguente proposta di revisione dello Statuto e sull'eventuale versamento di una quota iniziale di partecipazione in relazione ai costi iniziali affrontati per l'avvio dei servizi e al patrimonio corrente dell'Ente;
- deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, con l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione;
- deliberazione adottata dal Consiglio del Comune istante, contenente l'approvazione del nuovo Statuto e dell'eventuale richiesta di apporto di una quota capitale iniziale;
- accettazione definitiva della richiesta di adesione da parte del Consiglio dell'Unione con deliberazione da adottarsi con le modalità e le forme previste per le modifiche statutarie;
- l'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il nuovo Comune aderente avrà gli stessi diritti e doveri degli altri Enti già precedentemente facenti parte dell'Unione.

4. Ogni nuova adesione comporta la modifica dello Statuto e di qualsiasi altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili con la nuova composizione dell'Unione.

Art. 9 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, con deliberazione del proprio Consiglio, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima che siano trascorsi 6 (sei) anni oltre quello della sua formale istituzione (31.12.2019).
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e comunicato formalmente al Presidente dell'Unione entro 10 (dieci) giorni ed ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente che ha esercitato il diritto di recesso.
3. Con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, l'Unione prenderà atto del recesso nella prima seduta utile.
4. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui ha deliberato il recesso.
5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sul demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione; rinuncia altresì alla quota parte del patrimonio e del demanio dell'Unione costituita con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio o demanio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità.
6. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.
7. Il Comune recedente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione in attuazione di provvedimenti che impegnano l'Unione a valere sull'esercizio finanziario dell'anno in cui è stato deliberato il recesso.
8. Il Comune recedente, inoltre, rimane obbligato nei confronti dell'Unione per gli impegni assunti prima del recesso e che abbiano una ricaduta economica sugli esercizi finanziari successivi e, in particolare, per la quota di ammortamento a suo carico degli investimenti deliberati dell'Unione.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I ORGANI

Art. 10 - Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - il Presidente
 - la Giunta.
2. Per la promozione e l'attuazione del principio delle pari opportunità deve essere garantita la presenza femminile negli organi collegiali dell'Unione.

Art. 11 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II IL CONSIGLIO DELL' UNIONE

Art. 12 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni Comune.
2. Alla luce della normativa vigente e in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da n. 7 Consiglieri, eletti separatamente da ciascun Consiglio Comunale, scegliendoli tra i propri componenti, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:
 - per il Comune di Rosignano Monferrato n. 3 componenti di cui 1 della minoranza
 - per il Comune di San Giorgio Monferrato n. 2 componenti di cui 1 della minoranza
 - per il Comune di Cella Monte n. 2 componenti di cui 1 della minoranza.
3. Qualora nel Consiglio di un Comune non sia rappresentata la minoranza consiliare i rappresentanti del Comune saranno tutti espressi dalla maggioranza consiliare.
4. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti a scrutinio segreto e con il sistema del voto limitato, per cui ciascun consigliere comunale può esprimere una sola preferenza.
5. La nomina è effettuata da ciascun Consiglio successivamente all'approvazione dello Statuto, anche nella medesima seduta consiliare, e, comunque, entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.
6. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e, comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
7. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 13 - Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per almeno tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

5. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato

7. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso il Comune dell'Unione che rappresentano.

8. E' anche ammesso che i Consiglieri dell'Unione chiedano di aver recapitati avvisi, convocazioni ed altro ad indirizzo E-mail che avranno cura di specificare.

Art. 14 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio, nella sua prima seduta dopo la costituzione dell'Unione e, successivamente, ad ogni scadenza del mandato del Presidente e inoltre nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i Sindaci dei Comuni associati.

3. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.

4. La prima seduta del Consiglio dopo l'istituzione dell'Unione è convocata e presieduta da Sindaco del Comune sede dell'Unione. La convocazione avviene entro il termine di 20 (venti) giorni ed è tenuta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

5. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Presidente in carica, o dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti.

6. Le sedute di cui al comma precedente sono presiedute dal Sindaco del Comune sede dell'Unione.

7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.

8. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.

Art. 15 Adunanze e organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento adottato dal Consiglio medesimo.

2. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

3. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

4. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'esercizio finanziario.

5. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un terzo dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 (venti)

giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.

6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dallo Statuto e dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

8. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.

9. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 16 - Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, sulla base dei principi enucleati nei commi successivi. Sino all'approvazione del regolamento trova applicazione la disciplina di cui ai commi successivi.

2. I Consiglieri possono confluire in un gruppo di maggioranza oppure in un gruppo di minoranza. I Consiglieri che non si richiamano a nessuno dei due gruppi citati, possono costituire un unico gruppo misto. Della costituzione, denominazione e composizione, nonché della designazione del nominativo del capogruppo, deve essere data comunicazione scritta e firmata da tutti i componenti il gruppo, entro 15 (quindici) giorni dalla prima convocazione del Consiglio dell'Unione, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Ente.

3. In assenza di tale comunicazione, ovvero sino a quando la stessa non pervenga, sono costituiti tanti gruppi quanti sono i Comuni aderenti e, negli stessi, confluiranno i Consiglieri provenienti dai singoli Comuni. Viene considerato capogruppo ad ogni effetto, in tal caso, il Consigliere più anziano di età.

4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

5. Il Presidente può consultare i Capigruppo consiliari per materie e argomenti di particolare interesse.

Art. 17 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio può costituire al proprio interno delle commissioni permanenti.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 18 - Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo di un anno e mezzo, e comunque sino all'assunzione della carica da parte del nuovo eletto, ed è rieleggibile. Cessa comunque dalla carica quando termina il proprio mandato Sindaco per qualunque motivo.

3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non comporta le dimissioni.
4. Il Presidente e la Giunta decadono dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, è messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

Art. 19 - Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati;
 - g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
5. Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente in caso di dimissioni, decadenza o impedimento.
6. Il Vicepresidente è il Sindaco che a tale funzione viene designato dal Presidente.
7. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dall'altro Sindaco.

Capo IV LA GIUNTA

Art. 20 - Composizione, nomina e cessazione

1. Il numero dei componenti la Giunta non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente.
2. Alla luce della normativa vigente, pertanto, la Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco eletto Presidente e dagli altri due Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, oltre che, eventualmente, da un terzo Assessore, nominato dal Presidente in accordo con gli altri Sindaci, scelto tra i componenti dell'esecutivo di uno dei Comuni associati e non facente parte del Consiglio dell'Unione.
3. Salvo il generale potere di sostituzione del Vicesindaco, il Sindaco impossibilitato a partecipare

a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

4. Gli Assessori (effettivi o temporanei sostituti) devono comunque essere esterni al Consiglio dell'Unione e partecipano alle riunioni del Consiglio dell'Unione senza diritto di voto.

Art. 21 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.

2. La prima riunione della Giunta, qualora non sia stato ancora eletto il Presidente da parte del Consiglio dell'Unione, è convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione.

3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. Il Presidente provvede alla nomina dei sostituti dei dimissionari scegliendolo tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati e garantendo la rappresentanza di tutti i Comuni nell'ambito della Giunta.

4. I componenti della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.

5. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delibera a maggioranza dei voti.

7. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 22 - Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

2. La Giunta :

- compie gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei dirigenti;
- svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
- attua agli indirizzi del Consiglio;
- riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
- b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, il quale prevede:

- a) la struttura organizzativo - funzionale;

- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

Art. 24 – Personale e organizzazione amministrativa

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
5. L'Unione dispone di uffici propri o può avvalersi degli uffici e delle dotazioni strumentali dei Comuni partecipanti.
6. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti o convenzionati ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, mediante convenzioni o provvedimenti di distacco e/o comando del personale
7. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
8. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 25 - Il Segretario

1. L'Unione dei Comuni si dota di un proprio Segretario, nominato dal Presidente e scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti all'Unione o convenzionati con la stessa.
2. Nelle more dell'atto di nomina, le funzioni vengono svolte dal Segretario Comunale del Comune capofila.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione e ne cura la verbalizzazione e le formalità connesse alla gestione degli atti deliberativi.
5. Il Segretario svolge le funzioni riservate dalla legge, dai regolamenti e da specifiche attribuzioni del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizi e ne coordina l'attività.
6. Al Segretario compete l'attribuzione di specifico compenso determinato nell'atto di nomina.

Art. 26 - Responsabili di servizio

1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e

nel Regolamento degli uffici e servizi

2. Ai Responsabili dei Servizi compete l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Il Presidente, su proposta del Segretario e sentita la Giunta, conferisce gli incarichi ai Responsabili di Servizio.

4. I Responsabili di Servizio vengono scelti tra dipendenti della qualifica apicale dell'Unione o dei Comuni aderenti o convenzionati, previo accordo con i medesimi, a seguito dell'adozione degli atti organizzativi previsti nel precedente art. 24 (personale in convenzione, in comando o distacco).

Art. 27 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, al di fuori della dotazione organica, la costituzione di rapporti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui all'interno dell'Ente e dei Comuni associati e convenzionati non siano presenti analoghe professionalità.

Art. 28 - Gli atti monocratici

2. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

3. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione previsto dalla legge per le deliberazioni.

TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA DEI CONTROLLI

CAPO I FINANZE E CONTABILITA'

Art. 29– Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite e può avere un proprio patrimonio e demanio.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti dei Comuni associati nonché da quelli ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, Istituzioni, privati e da entrate proprie dell'Unione stessa.

4. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

5. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali:

- all'entità della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente
- al grado di fruizione dei servizi da parte di ciascun Comune.

6. I trasferimenti di cui al comma precedente sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idoneo riparto, certificato da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario

dell'Unione.

7. I Comuni aderenti, ove ne ricorrano i presupposti, devono disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione, nei modi e nei tempi richiesti dal Servizio Finanziario dell'Unione.

8. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi o contributi attivi direttamente connessi con la fruizione dei servizi, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione.

2. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme degli enti locali, per quanto compatibili.

Art. 31 - Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell'Unione è costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione. Il rendiconto viene approvato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

Art. 32 - Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO II I CONTROLLI

Art. 33 - Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie di controllo interno per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

c) garantire la regolarità contabile degli atti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

3. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si richiama il Titolo VI del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e si rinvia ad apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Unione

Art. 34 - Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad una/un revisore del conto e/o collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.
3. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, del comitato amministrativo. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

Art. 35 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione ed a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza qualificata di cui ai commi precedenti, computando nel quorum il Presidente e con arrotondamento all'unità superiore per eccesso, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 36 - Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
4. I regolamenti non soggetti a controllo/omologazione diventano esecutivi dopo il decimo giorno dall'ultimo di pubblicazione. Nel caso di urgenza i regolamenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE - ACCESSO - TRASPARENZA

CAPO I LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 37 - Associazionismo e partecipazione

1. L'Unione valorizza le libere forme associative, senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
2. Il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti e il funzionamento.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 38 - Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39 - Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con altri enti e istituzioni allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati livelli qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 40 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

CAPO III ACCESSO E TRASPARENZA

Art. 41 - Accesso

1. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
2. L'Unione favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
3. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, disciplina le modalità ed i tempi per l'accesso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 42- Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. L'Unione deve dotarsi di un proprio sito web istituzionale al fine di garantire informazione e trasparenza circa la propria attività.
2. Sul sito in cui verrà istituito l'Albo Pretorio informatico al fine di consentire l'effettuazione delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, secondo le modalità indicate in apposito Regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo pretorio on line dei Comuni associati ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line dei Comuni associati.
2. Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, sono adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso il Comune di Rosignano Monferrato, ove ha sede l'Unione.
3. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano, per quanto compatibile, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
4. In attesa che venga data piena attuazione degli adempimenti previsti dal presente Statuto, la Giunta potrà disporre, con appositi atti, che le funzioni ed i servizi generali di amministrazione siano svolti da personale dipendente dei Comuni partecipanti, previo accordo con i Comuni stessi, dietro corrispettivo previsto nelle forme di legge qualora la prestazione di lavoro sia svolta al di fuori del normale orario di servizio. In caso contrario l'Unione dovrà rimborsare al Comune di provenienza la quota di stipendio correlata al numero di ore lavorative prestate dal predetto personale dipendente.